



# COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Ordinanza N.  
Data di registrazione

185  
30/12/2024

**OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 00:00 DEL 31/12/2024 ALLE ORE 24:00 DEL 06/01/2025, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'.**

## PREMESSO che

- è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo risulta indiscriminato, consistente e pericoloso;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, comporta frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 4[omissis] di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";
- possono determinarsi danni ingenti alle cose per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplosive, con particolare riguardo ai veicoli in sosta nella pubblica via o ai contenitori per i rifiuti solidi urbani.

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UE e successive la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici, individuando, tra gli altri, quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile, destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, nonché quelli a basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità, che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici.

## RILEVATA la necessità di:

- limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e degli animali detenuti o randagi;
- prevenire la potenziale situazione lesiva di diritti soggettivi, collettivi ed interessi diffusi, nonché di pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;
- impedire situazioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e di scadimento della qualità urbana.

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, nonostante nella città di Castel Gandolfo non si siano mai verificati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini e degli animali, ritenendo ammissibile l'utilizzo di articoli

pirotecnici classificati a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità, destinati ad essere utilizzati, in base alla tipologia, in spazi confinati o al di fuori di edifici.

## VISTI

- il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 con il quale è stata recepita la Direttiva dell'UE 2013/29/UE che ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici;
- gli articoli 17,47,53 e 57 del T.U.L.P.S, approvato con R.D. 18/06/1931, n.773;
- l'art. 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n.635;
- l'art. 54 del D.L.gs 18.08.2000 n° 267;
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00
- la Legge n. 24.11.81 n° 689;
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, con nota n.557/PAS/U/014043/XV.H.8 del 11/12/2023 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie e di fine anno;
  
- **VISTA** altresì la circolare della Questura di Roma, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Ufficio Armi ed Esplosivi con nota nr. Div. III<sup>^</sup> Mass. Cat. G.1/2023 del 19/12/2023, recante vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione illecita di artifici pirotecnici, misure di vigilanza e controllo sulla fabbricazione, deposito, vendita, trasporto ed importazione di materie esplodenti ed artifici pirotecnici;

## ORDINA

Per quanto in premessa motivato che su tutto il territorio comunale, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'art. 4 del D. Lgs. n.123/2015, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi, **il divieto assoluto dalle ore 00:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 06/01/2025:**

- **di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3 di cui all'art.3 del D. Lgs. n. 123/2015 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto di scoppio, crepitante e fischiante, (raudi, petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio ecc.) che abbiano massa attiva superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I , punto 5, lett.a), numero 1), lett.a) punto IV del Decreto anzidetto, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;**
- **il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del TULPS;**

## DISPONE che

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000 (da Euro 25,00 a Euro 500,00) oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 fatto salvo, ove il fatto costituisca illecito penale, notificare l'Autorità Giudiziaria;

## RACCOMANDA

- Di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che dovessero rinvenirsi in strada;
- Di acquistare prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzare al pubblico, ricordando che solo ed esclusivamente gli artifici detti “declassificati” sono da intendersi di libero commercio;

- Di non affidare a minori prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o comportino comunque un minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

### **DISPONE**

Alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale la verifica ed il rispetto della presente Ordinanza.

La trasmissione all' Ufficio Messi del Comune di Castel Gandolfo per la pubblicazione all'albo pretorio e gli adempimenti di competenza con notificazione a:

- Prefettura di Roma – UTG  
[protocollo.prefrm@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrm@pec.interno.it);  
Commissariato della P. di S. di Albano Laziale  
[dipps172.5100@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps172.5100@pecps.poliziadistato.it);
- Compagnia Stazione Carabinieri di Castel Gandolfo  
[trm23830@pec.carabinieri.it](mailto:trm23830@pec.carabinieri.it);
- Stazione Carabinieri Ville Pontificie di Castel Gandolfo  
[trm23734@pec.carabinieri.it](mailto:trm23734@pec.carabinieri.it);  
Compagnia Guardia di Finanza di Velletri  
[rm1160000p@pec.gdf.it](mailto:rm1160000p@pec.gdf.it);
- Polizia Locale di Castel Gandolfo  
[vicastelgandolfo@pec.it](mailto:vicastelgandolfo@pec.it);
- Al Gruppo Comunale di Protezione Civile  
[gruppoprotciv@comune.castelgandolfo.rm.it](mailto:gruppoprotciv@comune.castelgandolfo.rm.it);
- 118  
[direttoreroma@ares118.it](mailto:direttoreroma@ares118.it);
- 115  
[polomarina.roma@cert.vigilifuoco.it](mailto:polomarina.roma@cert.vigilifuoco.it);
- Al Parco Regionale dei Castelli Romani  
[parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it](mailto:parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it);
- All'Ufficio Comunicazione Digitale del Comune di Castel Gandolfo  
[comunicazionedigitale@comune.castelgandolfo.rm.it](mailto:comunicazionedigitale@comune.castelgandolfo.rm.it);

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49 comma 5 ter, lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge n.120 dell'11/09/2020.

**Il Sindaco**

ALBERTO DE ANGELIS / Intesi Group S.p.A.